

SG 128
24-4-2020



COMUNE DI NAPOLI

IL SUPPLEMENTARE

Sindaco

ViceSindaco e Assessore al Bilancio

Proposta di deliberazione prot. n. del

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 117

OGGETTO: Cancellazione del debito storico prodotto dalle gestioni commissariali. Atto finalizzato a liberare risorse ingiustamente sottratte alla Comunità locale per sostenere interventi connessi alla mitigazione dell'impatto sociale ed economico correlato all'emergenza COVID-19 e a contribuire al migliore dispiegamento dell'iniziativa pubblica - Indirizzi

Il giorno 24.04.2020....., in modalità videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° D.O.D.A.C.I...... Amministratori in carica:

SINDACO: Luigi de MAGISTRIS ~~NA~~

ASSESSORI(*):

<i>Enrico PANINI</i> (Vicesindaco)	P X	A
<i>Lucia Francesca MENNA</i>	P X	A
<i>Annamaria PALMIERI</i>	P X	A
<i>Monica BUONANNO</i>	P X	A
<i>Raffaele DEL GIUDICE</i>	P X	A
<i>Carmine PISCOPO</i>	P X	A

<i>Ciro BORRIELLO</i>	P X	A
<i>Luigi FELACO</i>	P X	A
<i>Rosaria GALIERO</i>	P X	A
<i>Alessandra CLEMENTE</i>	P X	A
<i>Eleonora de MAJO</i>	P X	A

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza:..... SINDACO Luigi de MAGISTRIS.....

Assiste il Segretario del Comune:..... Patrizia MAGNONI.....

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco e del Vicesindaco ed Assessore al Bilancio, Enrico Panini, con la piena condivisione di tutte le Assessorate e di tutti gli Assessori che sottoscrivono

Premesso che:

- in data 31 gennaio 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato per 6 mesi, dalla data del provvedimento, lo stato d'emergenza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" del 30 gennaio 2020;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- fino ad oggi si sono susseguiti vari provvedimenti del Governo e delle Autorità locali e regionali, quali il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco della Città di Napoli, per l'adozione di misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione della predetta epidemia;
- l'emergenza economico-sanitaria ha condotto il Governo con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ad introdurre misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e a salvaguardare la forza lavoro, senza prevedere un piano strategico di interventi a favore degli Enti Locali, a partire da quelli con maggiori difficoltà di carattere economico, che a loro volta, in quanto istituzioni di prossimità, hanno dovuto assumere e continuano ad assumere giorno per giorno, senza indugio alcuno, ordinanze per proteggere dal rischio contagio da COVID-19 le loro popolazioni e sostenerne le fasce più deboli;

Considerato che:

- l'art.10 del Decreto del Ministero dell'Economia 6 ottobre 2004, relativamente all'attività della CDP, recita: "I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 269/2003 (rivolti, cioè allo Stato, alle Regioni, agli Enti locali, agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico) costituiscono servizio di interesse economico generale e sono regolati sulla base dei criteri recati dalla parte II del presente decreto, al fine di garantire accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione";
- sugli Enti Locali sono state scaricate, sempre più pesantemente, scelte di riduzione delle risorse, mentre, in particolare, in questa fase di emergenza, i compiti dei Comuni si stanno rapidamente moltiplicando, tanto nel far fronte all'epidemia, quanto nel rispondere alla conseguente emergenza sociale ed economica; I Comuni, infatti, si sono trovati ad assolvere all'obbligo istituzionale di sostenere la ripartenza della propria città amministrata, a fronte di entrate che si stanno riducendo drasticamente, per il blocco delle attività economiche, per la necessità di sospendere o dilazionare i pagamenti dei canoni di locazione e concessione dei beni comunali ovvero di ridurre l'entità in modo proporzionale al periodo di inattività imposta dall'emergenza, per il drastico calo degli importi della tassa di soggiorno, nonché per la maggiore difficoltà di onorare i tributi locali da parte della cittadinanza economicamente provata;



IL SEGRETARIO GENERALE

- la crisi prodotta dall'epidemia da Covid 19 impone di ripensare ad un modello sociale e democratico fondato su paradigmi in cui le azioni dei Comuni e dei territori saranno il volano di politiche in senso ecologico e sociale dell'economia, e che pertanto, la vitalità dei Comuni rappresenta il fulcro su cui ruota la tenuta democratica del Paese;
- la fase dell'emergenza ha evidenziato la necessità di predisporre nel più breve tempo possibile strutture da destinare ad iniziative di raccolta di generi alimentari e altri generi di prima necessità, nonché immobili adatti ad ospitare per persone in difficoltà, senza fissa dimora, vittime di violenza domestica, per persone in quarantena e infine beni in grado di fornire il supporto logistico e operativo necessario per iniziative sociali e di solidarietà; e considerato altresì che tali spazi dovranno essere allestiti per tutte le fasi che seguiranno un completo rientro in una situazione di normalità;
- in questa emergenza socio-economica, che mette a durissima prova le Città e, fra queste, in particolare le Città che sono in procedura di riequilibrio è indispensabile operare una *"revisione del debito"*, al fine di cancellare quella parte che risulti un *"debito ingiusto"*, sia perché *"posto in essere da soggetti non eletti"* dalla popolazione, sia perché causati da contratti da ritenere in contrasto con l'*"utilità pubblica"*; sia nella revisione dei tassi di interessi da pagare alla CDP per riportare tale rapporto nell'ambito dell'interesse economico generale;
- i debiti derivanti da negoziazioni poste in essere dai Commissari straordinari, cioè da soggetti non eletti dalla popolazione, non possono collegarsi alla responsabilità dell'Ente e, di conseguenza, gravare sulle casse dell'Ente medesimo, ma alla responsabilità dello Stato, il quale si è *"sostituito"* agli organi dell'Ente tramite detti Commissari, i quali hanno agito come *"organi del Governo"* e non come *"organi dell'Ente"*;
- su tale argomento è intervenuta la legge 27 dicembre 2013, n. 147, finanziaria 2014, ripresa dal Decreto Legislativo n. 224 del 2018 sull'organizzazione della Protezione Civile, la quale dispone che *"alla scadenza dello stato di emergenza, le Amministrazioni e gli Enti ordinariamente competenti (e, per quanto ci riguarda, i Comuni) subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del C.P.C."*;
- tale norma, per il principio di successione delle leggi nel tempo, ha vigore a partire dal 1° gennaio 2014 e che per questo successivo periodo, deve ritenersi che la stessa non possa avere applicazione perché platealmente in contraddizione con precise norme costituzionali;
- l'affermazione secondo la quale la norma in questione avrebbe valore anche per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore deve ritenersi infondata per il principio generale della irretroattività;
- nessun valore può avere l'affermazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 2016, secondo la quale *"il subentro dell'Ente territorialmente competente nei rapporti anche ex iudicato e nei giudizi pendenti risalenti alla gestione commissariale non ha carattere retroattivo, [...] non potendosi sostenere che il successore a titolo universale, in quanto tale, e, dunque, titolare dello stesso rapporto sostanziale oggetto di giudicato, sia vulnerato nelle sue garanzie difensive dalla norma dell'art. 110 del C.P.C., la quale, in ogni caso, si appalesa pertinente a*

IL SEGRETARIO GENERALE

regolare il fenomeno, in luogo dell'art. 111 C.P.C., che attiene alla successione a titolo particolare”;

- parlare di “successione a titolo universale”, nel caso in esame è un controsenso, poiché non c'è stata l'estinzione di una persona giuridica (lo Stato) e il subentro a titolo universale di un'altra persona giuridica (il Comune);
- per quanto riguarda le persone giuridiche, che continuano ad esistere nell'ordinamento giuridico, ed in particolare per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato e i Comuni, restano fermi, a tacer d'altro, i rapporti di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 119 della Costituzione;
- non può esserci dubbio che nel caso di specie, secondo i principi generali del diritto, e secondo il vigente ordinamento costituzionale, trova applicazione il disposto dell'art. 111 C.P.C., secondo il quale, se nel corso del processo si modifica la situazione preesistente, “il processo prosegue tra le parti originarie”;
- detta norma contrasta innanzitutto con gli articoli: 3 Cost., per l'illogicità manifesta di assimilare le disposizioni riguardanti soltanto le persone fisiche alle disposizioni che riguardano le persone giuridiche; 5 Cost. e 114 Cost. che sanciscono l'autonomia degli Enti locali; 118 Cost., comma 1, il quale dispone che le funzioni dei Comuni possono essere conferite allo Stato in base al principio di sussidiarietà; 118 Cost., comma 2, secondo il quale i Comuni sono “titolari di funzioni amministrative proprie”; 119 Cost, che prevede oneri allo Stato per aiutare i Comuni (e non vessarli come fa la norma in questione);
- per il principio di “responsabilità diretta”, sancito dagli artt. 28 e 24 della Costituzione, i commissari che si sono sostituiti al Comune nell'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, hanno fatto ricadere sullo Stato le conseguenze delle loro azioni, avendo agito come organi di governo e non come organi del Comune;
- rientra pertanto nella responsabilità dello Stato rispondere delle azioni poste in essere da detti commissari;
- per dette ragioni è diritto-dovere del Comune sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine alla predetta norma, a causa del suo palese contrasto con gli artt. 3, 5, 114, 28, 24, 118, 1° e 2° comma, 119 della Costituzione, disconoscendone l'applicazione sino al verdetto di detta Corte;
- i contratti contro l'utilità pubblica sono quelli che violano la norma di cui all'art. 41 della Costituzione, secondo il quale le negoziazioni “non possono svolgersi contro l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”;
- tale norma ha un carattere precettivo e imperativo, per cui la sua violazione comporta la nullità imprescrittibile del negozio posto in essere, secondo quanto dispongono gli artt. 1418 e 1419 del codice civile;
- l'indebitamento del Comune è costituito per la maggior parte da mutui della CDP e che quindi la riduzione dell'onere dei loro interessi è una condizione necessaria anche se non sufficiente per recuperare risorse correnti per i servizi comunali, specie per quelli a favore dei residenti con maggiori oneri socio-economici, il cui numero è fortemente cresciuto a causa della crisi economica derivata dalla pandemia da coronavirus;

IL SEGRETARIO GENERALE


- è assolutamente necessaria una ristrutturazione di questo indebitamento con una riduzione dei tassi di interesse praticati che risultano al di sopra di quelli di mercato;
- l'art.39 del DL 162/2019 convertito nella L.n.8/2020, prevede l'accollo da parte dello Stato anche di questi mutui proprio con l'obbiettivo di riduzione del tasso di interesse;
- è necessario che si arrivi velocemente all'attuazione di questa norma in modo da godere fin dal 2021 alla riduzione degli oneri finanziari;

Ricordato che:

- da tempo il Comune di Napoli ha posto l'attenzione sui debiti da commissariamenti; per quanto riguarda la sola ricostruzione post terremoto del 1980, da una prima ricognizione effettuata sui debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento nel periodo 2012-2018, il peso di tali poste sui bilanci approvati è stato pari a circa 200 milioni di euro;
- ulteriori aggravii già si profilano in conseguenza degli esiti dei diversi procedimenti giudiziari, senza dimenticare le ingenti somme pagate dalle precedenti amministrazioni a partire dal 2002, anno nel quale il Governo cessò di farsi carico del pagamento dei costi derivanti dalla ricostruzione post terremoto;
- all'importo suddetto, va aggiunto il debito fuori bilancio di € 66mln che il comune ha riconosciuto nel 2016 direttamente riferibile alla gestione commissariale per l'emergenza rifiuti che ha riguardato il territorio del Comune di Napoli per il periodo 2006/2009;
- l'importo sopra richiamato costituisce evidentemente solo una parte del debito ingiusto scaricato negli anni sui bilanci dell'Ente, in quanto l'assenza di ulteriori finanziamenti dello Stato, unitamente all'esigenza di dover comunque procedere al completamento degli interventi, ha costretto l'Ente a contrarre indebitamento, determinando effetti ancora per lungo tempo, sotto forma di restituzione delle rate di ammortamento, sottraendo risorse correnti per l'erogazione dei servizi;
- il rifiuto di pagare detti debiti è stato oggetto di manifestazioni promosse dalla Giunta in prima persona (aprile 2018) per rappresentare l'illegittimità di detto lascito, così come ha causato nette prese di posizioni nei confronti del Governo la vicenda che ha riguardato il CR8;
- con Decreto sindacale nr. 228 dell'11/07/2018 è stata istituita la Consulta pubblica di Audit sulle risorse e sul debito della Città di Napoli, un autorevole organismo indipendente composto da esperti nominati, in quota maggioritaria, sulla base di una valutazione del curriculum professionale, ed in quota minore da cittadini che hanno dichiarato la volontà a farne parte;
- la "Consulta di Audit sul debito pubblico", presieduta dal Vice Presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, istituita per garantire il massimo di capacità scientifica di analisi e proposta, ha prodotto documenti e ricerche che rappresentano, per larga parte, la base della presente delibera;


IL SEGRETARIO GENERALE

Valutato che

6

- ricadono nella categoria del "debito ingiusto" innanzitutto i debiti contratti dai vari Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto, e per l'emergenza rifiuti, nonché per fronteggiare l'emergenza dissesto idrogeologico, viabilità e quella riguardante il territorio di Bagnoli, trattandosi di soggetti non eletti dalla popolazione; tutti debiti riguardanti la gestione "extra ordinem" dei commissari straordinari;
- ricadono ancora nell'area del "debito ingiusto" quelli discendenti da contenzioso per la stipula di contratti, concessioni di appalti e per tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dai Commissari in deroga alle ordinarie procedure di controllo politico ed amministrativo del Comune di Napoli;
- sono ascrivibili, altresì, al debito ingiusto quelli che trovano la loro fonte generatrice in contratti di mutuo stipulati a tassi di interesse fuori mercato, in quanto o illegittimi formalmente perché assunti da organi incompetenti o in quanto illegittimi, perché assunti in conflitto di interesse con il perseguimento dell'interesse economico generale;
- nel campo del debito ingiusto ricadono infine, in quanto contrari all'"utilità pubblica", i contratti di acquisto dei "derivati", e di altri simili "prodotti finanziari", da considerarsi contrastanti con gli artt. 1418 - 1419 C.C, i quali sono serviti soltanto per procrastinare il pagamento del debito, facendo ricadere sul Comune stesso il rischio della "scommessa" nella quale i derivati consistono;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di adottare il seguente atto d'indirizzo

- promuovere da subito ogni utile azione per contrastare ed impedire che l'impatto economico e sociale del debito ingiusto, non contratto nel perseguimento dell'interesse pubblico dei cittadini, continui a generare effetti giuridici distortivi nella corretta tenuta della contabilità pubblica e nella compiuta possibilità dell'adempimento dei doveri istituzionali e nell'erogazione dei servizi ancorati ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia;
- respingere e declinare i debiti generati dalle gestioni commissariali per le somme anticipate dal Comune e quelle derivanti dalle soccombenze del contenzioso, che hanno condotto il Comune a sopportare sia l'onere materiale per il completamento delle opere lasciate incompiute dai Commissari e sia a soggiacere, finanziariamente e forzosamente, ad iscrivere tali somme come debiti fuori bilancio, di fatto pregiudicando l'equilibrio economico del bilancio, piegato alle stringenti regole di contabilità pubblica;
- accollare gli stessi, stralciandoli dal Bilancio dell'Ente, allo Stato, cioè al soggetto che ha deliberato l'emergenza, nominato i diversi Commissari, interloquito con gli stessi, finanziato-approvato-verificato le spese sostenute, perché, come già parzialmente riconosciuto in occasione della questione relativa al CR8, lo Stato ha riconosciuto una sua rilevante, se non unica, responsabilità nel determinare una

IL SEGRETARIO GENERALE

17
condizione debitoria tale da condizionare pesantemente per decenni territori e generazioni colpiti da fatti del tutto indipendenti dalla volontà dei soggetti che amministrarono in precedenza e che hanno amministrato durante il verificarsi dei fatti che hanno portato a commissariare i territori e, soprattutto, sottratti ad ogni controllo democratico da parte delle istituzioni del territorio;

- sollecitare e sostenere tutte le iniziative che l'Amministrazione riterrà opportuno avviare, attraverso il necessario apporto informativo che dovrà essere assicurato da parte degli uffici competenti, al fine di procedere ad una compiuta quantificazione del peso del debito ingiusto sulla gestione finanziaria del Comune di Napoli negli anni;
 - proporre ricorso al giudice ordinario, chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale del comma 422 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i motivi di cui in premessa, sospendendone così l'efficacia;
 - sollecitare e sostenere iniziative governative per l'attivazione di procedure volte all'accensione per tutto il 2020 di mutui a tasso zero con Cassa Depositi e Prestiti e l'apertura di un Fondo nazionale di solidarietà per i Comuni, che permetta agli stessi di poter svolgere le proprie funzioni di garanzia per il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle comunità amministrate;
 - sollecitare l'accollo dei mutui da parte dello Stato a partire da quelli della CDP ai fini di una riduzione dei loro interessi a partire dal 2021;
 - esperire ogni idonea azione di impulso giuridico ed amministrativo finalizzata alla chiusura dei contratti di finanza derivata, con i quali è stato posticipato il pagamento dei debiti, scaricando sulle attuali amministrazioni e quelle future il peso economico e sociale di vere e proprie scommesse finanziarie;
 - sollecitare la sospensione degli effetti della sentenza n°4/2020 della Corte Costituzionale e, in analogia con la sospensione del Patto di Stabilità per gli Stati, la deroga della legge n. 243 del 2012, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai capi II, III, IV, V e VI riguardanti le regole del pareggio di bilancio degli Enti locali, sanitari, regionali e statali.
- (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;
- (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Sindaco
Luigi de Magistris

L'Assessore allo Sport
Ciro Borrillo

L'Assessore al patrimonio,
ai lavori pubblici e ai giovani
Alessandra Clemente


Il Vicesindaco e Assessore al Bilancio
Enrico Punzi

L'Assessore alle politiche sociali e al lavoro
Monica Buonanno


L'Assessore alla cultura e al turismo
Eleonora de Majo

IL SEGRETARIO GENERALE


L'Assessore all'ambiente
Raffaele Del Giudice



L'Assessore al verde
Luigi Felaco




L'Assessore al commercio, ai mercati e alle attività
produttive




Rosanna Galiero

L'Assessore alle pari opportunità, libertà
civili e alla salute


Lucia Francesca Menna



L'Assessore all'istruzione e alla scuola
Annamaria Palmieri



L'Assessore ai beni comuni e all'urbanistica
Carmine Piscopo



IL SEGRETARIO GENERALE



Osservazioni del Segretario Generale

La proposta deliberativa è un atto di indirizzo volto a promuovere azioni di impulso e di sensibilizzazione nei confronti dello Stato per contenere l'impatto economico e sociale derivante da quello che viene qualificato come "debito ingiusto". Vengono ricondotti tale qualificazione i debiti provenienti da alcune gestioni commissariali - tra le quali quella per la ricostruzione post terremoto del 1980, e quelle delle emergenze: rifiuti, dissesto idrogeologico, viabilità, nonché la gestione riguardante il territorio di Bagnoli - ivi compresi i debiti derivanti da contenziosi susseguenti a tali gestioni e i debiti connessi a contratti di mutuo stipulati a tasso di interesse fuori mercato oltre ad altri relativi strumenti finanziari quali i "derivati".

La deliberazione, attesa la connotazione di proposta di mero indirizzo, non reca il parere di regolarità tecnica né quello di regolarità contabile.

E' bene ricordare, preliminarmente, che l'ipotesi di atto di mero indirizzo, con conseguente assenza di alcun risvolto immediato gestionale e, pertanto, da non sottoporre al parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1, legge 267/2000: "*Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione*") non è sempre facilmente individuabile in atti degli Organi istituzionali dell'Ente. La Giurisprudenza ha provato a delineare i tratti distintivi che rendono un atto di mero indirizzo.

In proposito Il TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326, ha affermato che "*nel concetto di mero atto di indirizzo rientrano le scelte di programmazione della futura attività, che necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento [...]*". Tale concetto era stato già espresso dal TAR Lombardia Sez. III 2991/2012 (all'atto di mero indirizzo deve essere data esecuzione attraverso l'adozione di un provvedimento dirigenziale) e prima ancora dal TAR Campania, Salerno, Sez. II. Sent. 12.04.2005, che affermava sussistente la natura di atto di indirizzo per gli atti che "*senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all'uopo competenti le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti*".

In conclusione: l'atto di indirizzo non ha contenuti amministrativi direttamente eseguibili, bensì disegna una cornice che deve poi essere sviluppata con successivi atti, che, a seconda dei casi, possono essere provvedimenti gestionali (dei dirigenti), oppure richiedere la previa approvazione di ulteriori atti da parte di altri Organi, come nel caso in cui vi sia la necessità di adottare o modificare norme regolamentari, nonché, ancora, può rendersi necessaria l'attivazione di altre Istituzioni. Il mero indirizzo non pone la necessità di essere vagliato secondo il processo della regolarità tecnica e contabile, definito per le altre deliberazioni dall'art. 49 Tuel, proprio in quanto l'indirizzo non è immediatamente sottoponibile ad un confronto puntuale giacché rappresenta scenari molto ampi, amministrativamente e contabilmente non ancora ben definiti.

L'indirizzo formulato con la proposta in oggetto è composito, in quanto, tende ad affermare il rifiuto nei confronti dei debiti generati dalle gestioni commissariali da "*accollare [...] stralciandoli dal Bilancio dell'Ente, allo Stato [...]*"; prefigurando una molteplicità di iniziative/sollecitazioni, soprattutto nei confronti dello Stato, riguardanti diversi aspetti connessi alla responsabilità di tali

10

debiti e che si riflettono sulla gestione finanziaria dell'Ente. In sostanza, il contenuto della proposta assume una specifica connotazione politica, non comportando immediate ricadute amministrative sull'Ente. In particolare:

- si intende proporre ricorso al Giudice ordinario al fine di sollevare questione di legittimità costituzionale del comma 422 della L. 147/2013 (abrogato dal D. Lgs. 1/2018, che ne ha ripreso parzialmente i contenuti) in materia di subentro, da parte delle Amministrazioni commissariate, al termine dello stato di emergenza, nei rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti derivanti dalle gestioni commissariali;
- si sollecita l'attivazione di procedure per l'accensione, in tutto il 2020, di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti senza tassi di interesse;
- si sollecita l'apertura di un Fondo nazionale di solidarietà per i Comuni;
- si sollecita lo Stato in ordine all'accollo dei mutui definiti "ascrivibili al debito ingiusto" secondo quanto indicato nella parte narrativa dell'atto;
- si stabilisce di esperire azioni per la chiusura dei contratti di finanza derivata;
- si sollecita la sospensione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 e la deroga dalle norme in materia di pareggio di bilancio di cui alla L. 243/2012.

Tutto ciò premesso spettano all'organo deliberante le valutazioni e le determinazioni concludenti, previo apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico rispetto alle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Il Segretario Generale

VISTO:
Il Sindaco

11

Deliberazione di G. C. n. 114 del 24.12.20 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Dare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 30/04/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile